

CAMERA DEI DEPUTATI N. 212

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, TORCHIO, DEGENNARO, CAFARELLI, BERTOLI, URSO, NUCCI MAURO, ALESSI, FARAGUTI, FRANCESCO FERRARI, ARMELLIN, MENSORIO, DAL CASTELLO, ABBATE, GALBIATI, TUFFI, VITI, DELFINO, RANDAZZO, CILIBERTI, FRASSON, FORMIGONI, GELPI, MAZZOLA, BORRA, PERANI, IODICE, CARLI, CASTELLOTTI, CARLO CASINI, ZOPPI, SANESE, LECCISI

Norme concernenti i diritti e le garanzie
dei richiedenti asilo e lo *status* di rifugiato

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già nella IX legislatura, il 4 luglio 1986, fu presentata la presente proposta di legge, a firma dei rappresentanti di molti gruppi politici di maggioranza e opposizione (A.C. n. 3898). Poiché l'anticipato scioglimento delle Camere non consentì l'esame della proposta, la presentammo il primo giorno della X legislatura, sottolineandone il carattere di urgenza e la ripresentiamo in questa legislatura.

Il complesso fenomeno degli stranieri presenti in Italia non potrà considerarsi risolto fino a quando l'ordinamento italiano non avrà dato soluzione ai problemi connessi all'acquisto, al godimento ed alla

perdita dello *status* di rifugiato. In Italia, al momento attuale, la materia è regolata, oltre che dalla convenzione sullo *status* dei rifugiati del 28 luglio 1951 (legge n. 722 del 24 luglio 1954) e relativo protocollo del 1967 (legge n. 95 del 14 febbraio 1970), dall'accordo tra il Governo italiano e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (legge n. 1271 del 15 dicembre 1954), dall'accordo relativo ai rifugiati marinai del 23 novembre 1957 (legge n. 654 del 13 luglio 1966), dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati del 20 aprile 1959 (decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 29 gennaio 1965) e dall'accordo europeo

sul trasferimento di responsabilità per i rifugiati del 1980 (legge n. 438 del 30 luglio 1985), nonché, per quanto riguarda i richiedenti asilo, dall'articolo 10 della Costituzione italiana, il quale, peraltro, non ha ancora trovato attuazione.

Pur senza prescindere dallo *standard* soddisfacente di diritti riconosciuti da questi accordi internazionali di cui l'Italia è parte, si avverte, comunque, l'esigenza di una normativa interna. Questo per due motivi essenziali. Da una parte si darebbe attuazione al terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione in cui si afferma che: « Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge », dall'altra si eliminerebbe la limitazione geografica di dubbia costituzionalità che consente il godimento dello *status* di rifugiato ai soli profughi provenienti da paesi europei.

Con questa proposta si viene a stabilire un nesso logico tra due diverse sfere giuridiche: quella del richiedente asilo e quella del rifugiato, limitata la prima dall'assenza di diritti e garanzie ad essa collegati e la seconda ai soli profughi europei. Nel considerare lo *status* di rifugiato, è evidente come non si possa prescindere dal riferimento alla convenzione del 1951 e perciò dal problema del ritiro della riserva geografica apposta dal Governo italiano all'atto della sua adesione alla convenzione del 1951.

Secondo la prevalente dottrina internazionalistica, l'apposizione delle riserve nella stipulazione e nella ratifica dei trattati internazionali, nonché il loro eventuale ritiro, sono materia di esclusiva competenza del Governo e, pertanto, non soggette ad autorizzazione specifica e particolare ai termini dell'articolo 80 della Costituzione. Il ritiro della riserva geografica alla convenzione del 1951 potrebbe — e a nostro avviso dovrebbe — concretarsi in una semplice manifestazione di volontà da parte del Governo. Il fatto che dal ritiro di questa riserva derivino poi nuovi e maggiori impegni di spesa sul piano

interno, non è un elemento di per sé sufficiente per far ritenere necessario il ricorso alla legge ordinaria come strumento per eliminare la riserva in questione. La legge potrebbe sopravvenire in un momento successivo disciplinando la condizione giuridica del rifugiato.

Questa proposta di legge intende capovolgere i termini del problema. La sua approvazione eliminerebbe, a livello interno, *de facto*, la riserva geografica, la quale, beninteso, rimarrebbe in vigore a livello internazionale fino ad una contraria manifestazione di volontà da parte del Governo italiano. Da ricordare, tuttavia, che il semplice ritiro della riserva geografica non risolverebbe la questione della condizione giuridica del rifugiato e dei richiedenti asilo, anche in considerazione della mancata attuazione della riserva di legge contenuta nell'articolo 10 della Costituzione.

Il testo si articola in due parti: la prima riguardante il richiedente asilo ed i diritti ad esso riconosciuti nel periodo di tempo in cui viene esaminata la richiesta di asilo. La seconda parte concerne solo gli stranieri la cui domanda avrà avuto un esito positivo e che sono stati perciò riconosciuti come rifugiati. In questa seconda parte vengono stabiliti — in sintonia con la convenzione del 1951 — i diritti e le garanzie connessi a questo particolare *status* ed alla sua eventuale perdita.

L'articolo 1, diviso in due parti, definisce l'ambito di applicazione della legge. La lettera *a*) riprende, in primo luogo, la formula definitoria della Costituzione italiana, un riferimento dal quale non si poteva prescindere. Ciò nonostante, è pur vero che l'ampiezza della portata della previsione costituzionale rende necessaria un'ulteriore specificazione che si è ritenuto di rinvenire nell'attuale definizione internazionale. Questa specificazione non riveste senz'altro un carattere esaustivo, in quale d'altronde gli sarebbe negato dal fatto che ci si riferisce ad una norma costituzionale. La lettera *b*), invece, consente alle definizioni adottate da questo testo di poter coesistere con quelle che si ritenesse opportuno adottare a livello

internazionale e che siano ratificate dall'Italia. Per quanto riguarda il riferimento al testo attualmente in vigore, ovvero la convenzione del 1951, ed il fatto che di essa l'Italia sia parte con la ricordata riserva geografica, si può osservare che la riserva viene ad essere privata, *de facto* e dal punto di vista interno, di ogni conseguenza pratica dalle disposizioni contenute sub *a*).

Con questa proposta di legge l'asilo diventa un diritto immediatamente fruibile dallo straniero. Unica eccezione, il fatto che l'Italia non sia il paese di primo asilo ed il richiedente abbia soggiornato più di tre mesi in un altro paese il quale viene così ad essere considerato « paese di primo asilo ». Il limite temporale di tre mesi è in sintonia con le tendenze emergenti in seno al Consiglio d'Europa.

L'articolo 3 prevede, a livello di liceità, la concessione di asilo al di fuori del territorio italiano, in particolare nelle rappresentanze diplomatiche o consolari, e a bordo di navi militari. L'atto rimarrebbe sostanzialmente un atto politico ma la sua previsione in questo testo potrebbe facilitarne l'adozione.

L'articolo 4 garantisce, in linea con i principali strumenti internazionali, il diritto di *non refoulement* al richiedente asilo nonché l'esenzione da eventuali conseguenze giudiziarie per il fatto di essere entrato irregolarmente in territorio italiano.

Agli articoli 5 e 6 si conferma la Commissione paritetica di eleggibilità come organo competente a riconoscere lo *status* di rifugiato, la sua composizione, i suoi compiti, le cause di esclusione dal godimento dello *status*, il quale, incluse le ipotesi dell'articolo 1-F della convenzione del 1951, non si applica a coloro nei confronti dei quali esistano serie ragioni di ritenere che:

a) abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, come definito negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a questi crimini;

b) abbiano commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento e prima di esservi ammessi in qualità di rifugiati;

c) si siano resi colpevoli di azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite;

d) si siano resi responsabili di azioni terroristiche ovvero di azioni compiute al fine di raggiungere un obiettivo di carattere politico.

All'articolo 7 è prevista la possibilità di ricorso alla stessa Commissione qualora il richiedente asilo si veda negare lo *status* di rifugiato.

L'articolo 8 riconosce il diritto alla non espulsione ed il rinvio delle eventuali decisioni di estradizione nei confronti del richiedente asilo.

Qualora non gli venisse riconosciuto lo *status* di rifugiato, lo straniero può continuare a soggiornare e, in caso di espulsione, non sarà destinato verso quei paesi in cui asserisce che la sua vita sia in pericolo (articolo 9).

Il diritto al lavoro subordinato ed al ricongiungimento familiare sono sanciti agli articoli 10 e 11. Sempre all'articolo 10 si prevede, per i rifugiati provenienti da paesi in via di sviluppo e privi di lavoro o comunque sprovvisti di mezzi, il ricorso al Fondo per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri. Questo ricorso ci sembra fondato su un duplice ordine di motivi. Da una parte si contribuisce ad alleviare i paesi confinanti, per lo più in via di sviluppo anch'essi, da un afflusso incontrollato di rifugiati, afflusso che va a sommarsi alle molteplici cause del sottosviluppo impedendo programmazioni efficaci in assenza di dati precisi sull'effettiva popolazione, dall'altra, nell'ipotesi di un possibile loro reinserimento nei paesi di origine o provenienza, si sarà comunque contribuito, mediante la formazione professionale e l'esperienza maturata nel nostro paese, al futuro sviluppo del paese in questione.

All'articolo 12 viene presa in considerazione l'ipotesi che a chiedere asilo sia un

minore non accompagnato. In questo caso viene prevista la competenza del giudice tutelare ai fini dell'affidamento, secondo le procedure vigenti per i cittadini italiani. Nel prendere in considerazione l'ipotesi del ricongiungimento familiare non si specifica se questo debba avvenire nel paese di origine oppure in Italia, lasciando aperte entrambe le possibilità.

La prima parte, relativa alle richieste di asilo, si chiude con la previsione delle ipotesi di cessazione dei diritti connessi alla richiesta di asilo (articolo 13).

L'articolo 14 stabilisce che l'esito positivo della procedura di richiesta di asilo comporta il riconoscimento dello *status* di rifugiato per il richiedente e per la propria famiglia.

All'articolo 15 si fa riferimento ai principali strumenti interni ed internazionali che, in modo diretto o indiretto, stabiliscono norme applicabili nei confronti dei rifugiati in quanto tali o degli stranieri in generale, a cui in questo caso essi sono equiparati. In particolare ci si riferisce alle norme contenute nella Costituzione italiana ad eccezione di quelle connesse all'esercizio dei diritti pubblici funzionali riservati ai soli cittadini, ed alla convenzione sullo *status* dei rifugiati (legge 24 luglio 1954, n. 722) al patto sui diritti economici, sociali e culturali e a quello sui diritti civili e politici (legge 25 ottobre 1977, n. 881) nonché alla convenzione europea sui diritti dell'uomo e i relativi protocolli.

All'articolo 16 viene stabilito l'obbligo per il rifugiato di conformarsi alle leggi ed ai regolamenti vigenti in Italia.

All'articolo 17 viene previsto il diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza, nonché il rilascio di una carta d'identità.

L'articolo 18 prevede il rilascio di un'autorizzazione al soggiorno a tempo indeterminato per motivi di lavoro nei confronti del rifugiato, al quale, a differenza dello straniero in generale, viene consegnato il libretto di lavoro, a parità di condizione rispetto ai lavoratori italiani.

Agli articoli 19 e 20 la condizione di accesso ad attività autonome e professionali viene equiparata a quella dello straniero in generale.

L'articolo 21 riconosce ai rifugiati, ai sensi della legge, la concessione del titolo di viaggio previsto dalla convenzione del 1951.

Gli articoli 22, 23 e 24 concernono il diritto del rifugiato a non essere espulso se non per motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, così come previsto dall'articolo 32 della Convenzione sullo *status* dei rifugiati del 1951, ovvero a seguito di condanne penali per le quali è prevista l'espulsione dello straniero, al quale in questo caso il rifugiato è equiparato. Condanne penali per le quali non è prevista automaticamente l'espulsione giudiziale ma la cui rilevanza è tale da potere far ritenere il rifugiato una minaccia per la comunità statale e quindi per l'ordine pubblico, possono costituire la motivazione per l'adozione di un provvedimento di espulsione. A parte le ipotesi di espulsione giudiziale previste dal codice penale per lo straniero, di competenza del giudice, il provvedimento di espulsione del rifugiato deve essere adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri. Contro di esso il rifugiato ha diritto di ricorso e, in ogni caso, a non essere inviato verso quei paesi in cui la sua incolumità potrebbe essere in pericolo ed ha perciò diritto ad un congruo periodo di tempo al fine di poter trovare accoglienza in un paese di suo gradimento.

Diversi sono i problemi che causa l'ipotesi di estradizione di un rifugiato. Essa viene negata qualora la richiesta concerna reati politici o comunque connessi a reati politici. Nel caso la richiesta riguardi reati di diritto comune, delle due l'una: la richiesta è infondata ed è stata formulata al solo scopo di perseguire poi il rifugiato a causa delle sue convinzioni politiche, religiose ovvero per la sua appartenenza a gruppi razziali, comunque per una delle ragioni per cui gode dello *status* di rifugiato, oppure la richiesta è fondata ed

allora si può veramente ritenere il rifugiato responsabile di crimini gravi di diritto comune commessi all'estero prima del suo riconoscimento. In questa seconda ipotesi sarebbe improprio riconoscere la possibilità di estradizione del rifugiato poiché la commissione di gravi crimini di diritto comune rientra tra le cause di esclusione dallo *status* di rifugiato, e pertanto è prevista la possibilità di riesame da parte della Commissione paritetica di eleggibilità — su richiesta del Ministro di grazia e giustizia — per valutare la fondatezza della richiesta di estradizione e dichiarare decaduto dallo *status* lo straniero che ne sia oggetto. L'extradizione in questione verrebbe,

quindi, a concernere uno straniero e non più un rifugiato.

Dopo aver previsto l'equiparazione del rifugiato allo straniero in generale per quanto riguarda l'ipotesi di naturalizzazione (articolo 25) si passa a considerare le ipotesi automatiche di cessazione dello *status* di rifugiato, così come previste anche dall'articolo 1/C della convenzione del 1951 (articolo 26).

L'articolo 27, infine, richiama espressamente l'accordo europeo sul trasferimento di responsabilità per i rifugiati per quanto concerne le modalità con cui, al termine di due anni di residenza continuativa in uno Stato estero, la responsabilità si intende trasferita a questo Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

AVENTI DIRITTO ALL'ASILO.

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO.

DIRITTI E GARANZIE DEL RICHIEDENTE ASILO.

ART. 1.

1. Hanno diritto di asilo nel territorio della Repubblica italiana:

a) gli stranieri ai quali sia impedito, nel Paese di origine o di residenza, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ed in particolare gli stranieri i quali, temendo fondatamente di essere perseguitati per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, si trovano fuori del Paese di cui sono cittadini o, se apolidi, nel quale avevano la residenza abituale, e non vogliono o non possono, a causa del suddetto timore, tornare in questo Paese o avvalersi della sua protezione;

b) gli stranieri che si trovano nelle condizioni previste dagli accordi internazionali che vincolano l'Italia.

ART. 2.

1. Il diritto di asilo non può essere riconosciuto a coloro che abbiano soggiornato per più di tre mesi in un altro Paese al quale avrebbero potuto chiedere asilo in base alla legislazione ed alla pratica amministrativa ivi vigenti e tenuto conto delle specifiche circostanze del caso.

ART. 3.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno,

può disporre, in casi eccezionali la concessione di asilo anche fuori del territorio della Repubblica.

ART. 4.

1. L'individuo che manifesti l'intenzione di chiedere asilo non può essere respinto dalla frontiera verso quei territori in cui la sua incolumità fisica e psichica sarebbero in pericolo ed in cui possono essere violati i suoi diritti e le sue libertà fondamentali. In nessun caso può essere giudicato per essere entrato irregolarmente nel territorio, purché si presenti tempestivamente alle autorità competenti.

ART. 5.

1. La decisione relativa al riconoscimento dello *status* di rifugiato nei confronti del richiedente asilo spetta ad una Commissione paritetica di eleggibilità nella quale sono rappresentati il Ministro dell'interno ed il Ministro degli affari esteri. Possono essere chiamati a far parte della Commissione rappresentanti di enti ed organismi internazionali in conformità agli accordi stipulati con detti enti ed organismi.

2. Al fine di attuare l'esame delle richieste nel più breve tempo possibile, è consentita la creazione ed il parallelo funzionamento di più Commissioni.

3. Le competenze e le norme di funzionamento della Commissione sono stabilite con decreto interministeriale emanato dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro dell'interno.

ART. 6.

1. La Commissione ha il compito di verificare nei singoli casi l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Quest'ultimo non verrà attribuito oltre che nelle ipotesi previste dagli accordi internazionali in vigore per l'Italia anche qualora si abbia ragione di rite-

nere che il richiedente si sia reso responsabile di azioni terroristiche di particolare gravità.

ART. 7.

1. In caso di mancato riconoscimento dello *status* di rifugiato e qualora vi siano elementi nuovi a sostegno della sua domanda, il richiedente asilo può chiederne un nuovo esame da parte della Commissione.

ART. 8.

1. Nel periodo di esame della richiesta di asilo e durante l'eventuale riesame, il richiedente asilo non può essere oggetto di misure di allontanamento dal territorio di alcun genere. Analogamente sono sospese le decisioni riguardanti le eventuali domande di estradizione avanzate nei suoi confronti.

ART. 9.

1. Il richiedente asilo a cui sia negato lo *status* di rifugiato, può continuare a soggiornare in territorio italiano, in ottemperanza alle norme sul soggiorno degli stranieri. In caso di allontanamento dal territorio non può essere destinato verso quei paesi in cui sostiene che la sua vita sia in pericolo o comunque dove sia suscettibile di essere perseguitato o privato dei diritti e libertà fondamentali.

ART. 10.

1. Il richiedente asilo può svolgere attività lavorative subordinate alle condizioni previste per i lavoratori extracomunitari residenti. Qualora sia privo di lavoro e sprovvisto di mezzi, sono a carico dello Stato italiano le spese sociali ed assistenziali mediante l'assegnazione di una quota *pro capite* o l'alloggio in specifici campi di raccolta. Al relativo impegno di spesa concorre, previo accordo con

il Ministero degli affari esteri, il Fondo di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, per quanto riguarda i richiedenti asilo provenienti dai paesi in via di sviluppo.

ART. 11.

1. I diritti riconosciuti al richiedente asilo si estendono al coniuge, ai figli minori o comunque a carico ed ai genitori. I familiari non possono, tuttavia, esercitare attività lavorative fino all'esito positivo della procedura.

ART. 12.

1. Se a formulare la richiesta di asilo è un minore non accompagnato, la Commissione lo segnala al giudice tutelare della pretura di Roma affinché questi decida ai fini dell'affidamento, secondo le norme vigenti in materia per i cittadini italiani. Lo Stato italiano si adopera per favorire un eventuale ricongiungimento familiare.

ART. 13.

1. Il diritto di asilo e le garanzie ad esso connesse vengono meno qualora il richiedente asilo ottenga la residenza in un altro paese ovvero torni a stabilirsi volontariamente nel proprio paese di origine o residenza.

CAPO II.

STATUS DI RIFUGIATO. DIRITTI E DOVERI
DEL RIFUGIATO E DEI SUOI FAMILIARI.

ART. 14.

1. L'esito positivo dell'esame della domanda di asilo compiuto dalla Commissione comporta il riconoscimento dello *status* di rifugiato per il richiedente e per la sua famiglia.

ART. 15.

1. Al rifugiato riconosciuto come tale ai sensi dell'articolo 14 si applicano le norme dell'ordinamento italiano relative alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, nonché le norme del presente capo. Ad esso si applicano, inoltre, gli accordi internazionali che vincolano l'Italia e relativi allo *status* dei rifugiati.

2. Il trattamento del rifugiato, qualora non previsto diversamente, è, in ogni caso, equiparato a quello dello straniero.

3. Lo Stato italiano garantisce, in particolare, il mantenimento nei rapporti privati della lingua, della cultura, della religione e delle tradizioni proprie del rifugiato e della sua famiglia.

ART. 16.

1. Il rifugiato ha l'obbligo di conformarsi alle leggi ed ai regolamenti vigenti nel territorio italiano in quanto non derogati dalla presente legge.

ART. 17.

1. Il rifugiato ha diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani. Ha diritto, altresì, al rilascio di una carta d'identità della medesima durata del permesso di soggiorno.

ART. 18.

1. Il riconoscimento dello *status* di rifugiato implica la concessione dell'autorizzazione al soggiorno per motivi di lavoro. Al rifugiato viene rilasciato un permesso di soggiorno a tempo indeterminato ed il libretto di lavoro alle condizioni previste dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, per i lavoratori subordinati italiani.

2. Nei confronti del rifugiato si prescinde dall'accertamento dell'indisponibilità di lavoratori a livello nazionale e comunitario.

ART. 19.

1. Nell'esercizio di attività autonome al rifugiato sono applicate le disposizioni concernenti lo straniero in generale.

ART. 20.

1. Al rifugiato che intende svolgere attività professionali sono applicate le disposizioni vigenti in materia di trattamento dello straniero. Non è richiesta la condizione di reciprocità.

ART. 21.

1. Al rifugiato viene rilasciato un documento di viaggio in conformità agli accordi internazionali che vincolano l'Italia.

ART. 22.

1. Nei confronti del rifugiato, riconosciuto ai sensi della presente legge, non può essere adottato alcun provvedimento di espulsione, tranne che per ragioni di sicurezza nazionale od ordine pubblico, nonché nei casi previsti dagli accordi internazionali che vincolano l'Italia.

2. Parimenti non può essere adottata nei suoi confronti alcuna decisione di estradizione, qualora la richiesta concerna un reato politico o un reato comunque connesso ad un reato politico ovvero se si ha ragione di ritenere che una richiesta per reato comune sia in realtà motivata dal fine di perseguire o punire una persona per ragioni di discriminazione razziale, religiosa, nazionale o politica o che la situazione del soggetto rischi di essere resa più grave per queste ragioni. Se la richiesta riguarda crimini gravi di diritto comune, la Commissione può, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, valutare se sussistono gli estremi per la revoca dello *status* di rifugiato, secondo le ipotesi previste dall'articolo 6.

ART. 23.

1. Qualora il rifugiato compia atti gravi contro la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, può adottare nei suoi confronti un provvedimento di espulsione. I rifugiati sono equiparati agli stranieri per quanto riguarda le ipotesi di espulsione giudiziale previste dal codice penale e dall'articolo 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, relativa alla disciplina degli stupefacenti. Possono, inoltre, essere espulsi i rifugiati che, essendo già stati condannati per un delitto la cui pena non comporta l'espulsione giudiziale, rappresentino, tuttavia, una fondata minaccia per la comunità statale. Anche in tale ipotesi la competenza è del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri.

ART. 24.

1. Contro i provvedimenti di espulsione gli interessati possono presentare ricorso al giudice amministrativo. Tale ricorso ha effetto sospensivo fino al giudizio di primo grado. Ai rifugiati colpiti da provvedimento di espulsione è concesso, comunque, un periodo di tempo congruo al fine di poter trovare accoglienza in un paese di proprio gradimento.

2. Il rifugiato non può in nessun caso essere espulso verso quei paesi nei quali la sua incolumità sia minacciata.

ART. 25.

1. Ai fini della naturalizzazione il rifugiato viene equiparato allo straniero.

ART. 26.

1. Lo *status* riconosciuto ai sensi della presente legge cesserà di applicarsi al rifugiato in tutti i casi previsti dagli accordi

internazionali che vincolano l'Italia, e comunque:

a) qualora abbia usufruito nuovamente e volontariamente della protezione del paese di cui ha la cittadinanza;

b) qualora, avendo perduto la sua cittadinanza, la riacquisisca volontariamente;

c) qualora abbia acquisito una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquisito la cittadinanza;

d) qualora sia tornato volontariamente a stabilirsi nel paese che aveva lasciato o fuori del quale viveva per timore di essere perseguitato;

e) qualora, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali è stato riconosciuto come rifugiato, non possa continuare a rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza. Tale disposizione non si applica al rifugiato che può invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza;

f) se, trattandosi di persona senza nazionalità, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di rifugiato, è in grado di tornare nel paese in cui aveva la residenza abituale. Tale disposizione non si applica al rifugiato che può invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di tornare nel paese di cui aveva la residenza abituale.

ART. 27.

1. Qualora un rifugiato ottenga residenza in un altro paese, la responsabilità può essere trasferita a questo paese in conformità agli accordi internazionali vigenti.